

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 125/CSA (2015/2016)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AI COM. UFF. N. 118/CSA– RIUNIONE DEL 22 APRILE 2016

I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Carlo Porceddu - Componenti; Dr. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELLA A.S.D. GUALDO CASACASTALDA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, GUALDO CASACASTALDA/GUBBIO 1910 DEL 2.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 4.4.2016)

Con reclamo ritualmente proposto la A.S.D. Gualdo Casacastalda ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 82 del 4.4.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto l'ammenda di € 1.500,00; *“Per la presenza indebita di persone non autorizzate e non presenti in distinta, per l'intera durata della gara (Juniones Nazionale Gualdo Casacastalda/Gubbio del 2.4.2016), nell'area antistante gli spogliatoi. Per avere, al 31° del secondo tempo ed al 35° del secondo tempo, propri sostenitori lanciato n. 2 sassi di dimensione di circa 4 cm all'indirizzo di un A.A. Senza tuttavia riuscire a colpirlo. Per avere propri sostenitori, per tutta la durata della gara, lanciato ripetutamente petardi e fumogeni all'interno del recinto di gioco. Nella circostanza, inoltre, rivolgevano espressioni offensive ed irriguardose all'indirizzo di un A.A. Sanzione così determinata in considerazione della oggettiva idoneità del materiale pirotecnico utilizzato e degli oggetti lanciati a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti.”*

Con i motivi scritti la reclamante ha richiesto l'annullamento e/o revoca del provvedimento disciplinare impugnato per errata/carente motivazione in violazione dell'art. 34 C.G.S. ed errata lettura del referto dell'Assistente Sig. Crostella Marco da parte del Giudice Sportivo.

A tal uopo ha eccepito che *“il lancio di petardi e fumogeni e l'indirizzo di frasi ingiuriose e cori offensivi”* era stato posto in essere dai sostenitori del Gubbio.

In relazione alla indebita presenza di persone non autorizzate, non inserite in distinta, eccepiva che ciò era stato determinato dal fatto che le stesse erano sostenitori di altre Società le cui gare dovevano disputarsi o erano in corso nel medesimo impianto sportivo gestito da altra Società del tutto avulsa da essa reclamante.

Adduceva, infine, il mancato riconoscimento di attenuanti previste dall'art. 13.2, comma 1, C.G.S..

Concludeva, pertanto, chiedendo la non punibilità per le condotte poste in essere dalla società Gubbio e, in ordine all'ammenda inflittale, la revoca o l'annullamento per carenza di motivazione in violazione dell'art. 34 C.G.S.; in subordine, convertire, ex art. 18.1 C.G.S., l'ammenda in ammonizione; chiedeva, inoltre, l'audizione degli Ufficiali di gara.

Alla seduta del 22.4.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva D'Appello Nazionale – III^a Sezione – era presente il difensore della reclamante, il quale, previa produzione di documenti

attestanti la contemporaneità di altre gare nell'impianto sportivo, illustrava i motivi scritti concludendo in conformità.

Il reclamo è parzialmente infondato come da dispositivo.

Osserva, all'uopo, questa Corte che il rilievo relativo alle condotte realizzate dai sostenitori del Gubbio trova puntuale conferma nel referto dell'Assistente Sig. Crostella Marco.

Per quanto, poi, attiene alla indebita presenza di persone non inserite in distinta, questa Corte rileva che la gestione della gara era in capo alla reclamante, con onere di osservare e far osservare ogni disposizione in merito.

È, però, pur vero che le richiamate persone non inserite in distinta sostavano in maniera tranquilla e senza recare problemi, come da referto arbitrale.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Gualdo Casacastalda di Gualdo Tadino (Perugia), riduce la sanzione dell'ammenda a € 800,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL G.S.D. RAPALLOBOGLIASCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BONVISSUTO ANTONINO SEGUITO GARA LIGORNA 1922/ RAPALLOBOGLIASCO DEL 3.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 6.4.2016)

Con reclamo proposto nei termini e forme regolamentari, il G.S.D. Rapallobogliasco ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicato sul Com. Uff. n. 127 del 6.4.2016, con il quale, in relazione all'incontro Ligorna/Rapallobogliasco del Girone D, disputatosi il 3.4.2016, il calciatore Antonino Bonvissuto è stato squalificato per 3 giornate effettive di gara *“per avere a gioco fermo colpito con una manata al volto un calciatore avversario”*.

La reclamante eccepisce che il comportamento sanzionato sarebbe stato causato dal calciatore Balla della Ligorna, il quale avrebbe ripetutamente offeso il collega Russo del Rapallo, provocando fra loro un alterco, mentre il Bonvissuto si sarebbe limitato ad intervenire per allontanare i due contendenti, casualmente attingendo l'atleta avversario.

Da questa ricostruzione deriverebbe, secondo l'assunto dell'appellante, l'eccessività della squalifica in quanto la condotta sanzionata non presenterebbe gli *“estremi della violenza o cattiveria”*.

Osserva la Corte che la prospettazione dei fatti formulata in ricorso non trova alcun conforto negli atti ufficiali, ed in particolare nel rapporto arbitrale, nel quale si legge di un contrasto tra più giocatori, due dei quali - il Bonvissuto ed il Balla - contemporaneamente espulsi per essersi reciprocamente colpiti al volto.

Il referto, infatti, nulla riferisce in ordine all'asserita provocazione e nemmeno del conseguente alterco fra due calciatori che avrebbe provocato l'intervento pacificatore (così in reclamo) del Bonvissuto, poi sanzionato.

La Corte, di conseguenza, non può che giudicare sulla base del rapporto arbitrale, costituente fonte privilegiata di prova, escludendo la ricostruzione della vicenda per come proposta nell'impugnazione: questa insuperabile situazione probatoria conduce alla conferma del provvedimento gravato dal momento che, secondo costante giurisprudenza di questa stessa Corte, va considerata violenta anche la condotta astrattamente idonea a provocare pregiudizi sugli avversari, quale quella tenuta nella fattispecie dal calciatore sanzionato.

Quest'ultimo, infatti, avendo colpito al volto un avversario mentre la palla non era in gioco, ha evidentemente agito con quell'intenzione di ledere che costituisce ipotesi di condotta violenta.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società G.S.D. Rapallobogliasco di Rapallo (Genova) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'ASCOLI PICCHIO F.C 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ADDAE BRIGHT SEGUITO GARA TRAPANI/ASCOLI PICCHIO DEL 16.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 99 del 17.4.2016)

Con decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, pubblicata sul Com. Uff. n. 99 del 17.4.2016, in relazione alla gara Trapani/Ascoli del precedente giorno 16, è stata inflitta al tesserato della Ascoli Picchio F.C. 1998, Addae Bright, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara *“per avere al 40° del secondo tempo, a gioco fermo, colpito volontariamente un avversario, che si trovava a terra, con un calcio ad un ginocchio”*.

Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo la società Ascoli Picchio eccependo l'eccessività della squalifica in quanto l'episodio sanzionato doveva considerarsi come realizzato in fase conclusiva di un'azione di gioco, sia pure dopo il fischio arbitrale, che tuttavia non sarebbe giunto in tempo perché l'atleta punito arrestasse la sua corsa ed evitasse di colpire (involontariamente) l'avversario.

Di conseguenza, la reclamante assume che la vicenda non individuerrebbe un colpo inferto *“a gioco fermo”*, così integrando condotta violenta, ma, difettando la volontarietà del gesto, in conformità ad invocati precedenti giurisprudenziali, andrebbe ricondotto sotto la previsione dell'art. 19, comma 4, lett. a), e qualificato come condotta antisportiva.

Sulla base di queste considerazioni, la ricorrente ha sollecitato la riduzione della sanzione inflitta.

Il reclamo veniva discusso innanzi la Corte nella seduta del 22.4.2016, presente il difensore dell'Ascoli, che illustrava oralmente le argomentazioni già proposte per iscritto.

La Corte, proprio per effettuare esauriente verifica del motivo di gravame sollevato a proposito della non volontarietà del colpo inferto all'avversario dall'atleta squalificato, provvedeva ad interrogare l'arbitro della gara, il quale precisava senza incertezze di aver valutato l'intenzionalità del gesto così come refertato.

Alla luce di questa insuperabile precisazione, il reclamo non può essere accolto: il comportamento tenuto dal calciatore Addae non può che venir ricondotto nell'ambito della condotta violenta sanzionata, ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. b), nella misura minima di 3 giornate effettive di gara.

Per questi motivi, la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società Ascoli Picchio F.C. 1898 di Ascoli Piceno.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Lucio Molinari - Componenti; Dr. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**4. RICORSO DELL'A.S. GIANA ERMINIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:
- SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA;**

**- AMMENDA DI € 1.000,00,
INFLITTE AL SIG. MANDELLI DAVIDE SEGUITO GARA GIANA
ERMINIO/ALESSANDRIA DEL 10.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega
Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 12.4.2016)

Con decisione del 12.4.2016, Com. Uff. n. 160/DIV, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Calcio Professionistico, in riferimento alla gara svoltasi il 10.4.2016 tra la società Giana Erminio e l'Alessandria, campionato Lega Pro Girone " A ", infliggeva al medico della società Giana, Mandelli Davide la squalifica per 4 giornate effettive di gara e l'ammenda di € 1.000,00 " per comportamento offensivo avverso un tesserato della squadra avversaria e di istigazione alla violenza verso un tesserato della propria squadra".

Contro tale decisione presentava reclamo la società Giana Erminio, la quale sosteneva che la sanzione per istigazione alla violenza appariva spropositata essendo riferita ad un medico la cui deontologia professionale, ed il giuramento di Ippocrate pronunciato, imponevano al contrario di prestare ogni assistenza a chiunque ne avesse avuto bisogno, così che le espressioni usate dal Mandelli dovevano essere ritenute solo il frutto di un moto di irritazione.

Si richiedeva, quindi, la riduzione sia della squalifica che dell'ammenda.

Le doglianze difensive possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento.

L'episodio in questione, infatti, è avvenuto nel corso dell'incontro, allorchè, al 40° del primo tempo, con la squadra A.S. Giana in inferiorità numerica in seguito alla espulsione di un suo giocatore ed in svantaggio per una rete a zero, un calciatore dell'Alessandria commetteva un fallo ai danni di un giocatore della A.S. Giana; subito dopo il fallo l'autore di esso si chinava verso l'avversario, probabilmente per invitarlo a rialzarsi. A questo punto il Mandelli pronunziava l'espressione ascrittagli e sanzionata dal Giudice Sportivo.

Non si pone, quindi, in discussione il merito della vicenda, che risulta conforme a quanto segnalato dal commissario di campo, essendo l'episodio sfuggito al direttore di gara, ma solamente il peso del suo disvalore e, di conseguenza, l'appropriatezza della sanzione irrogata. Da questo punto di vista, allora, appare ragionevole ritenere che non si sia trattato, in realtà, di una vera e propria istigazione a commettere un atto violento, cosa che contrasterebbe non soltanto con la posizione di dirigente sportivo del Mandelli, ma addirittura con la sua figura professionale di medico, quanto di una espressione di stizza determinata anche dallo sfavorevole svolgimento della gara. La frase di cui si discute appare, in sostanza, non il reale e serio invito a commettere un atto illecito non solo sul piano sportivo, ma addirittura tale da costituire un reato, ma piuttosto una sorta di imprecazione indirizzata ad un esponente della squadra avversaria in quel momento vittoriosa sulla propria.

Deve, di conseguenza, ritenersi che il comportamento del Mandelli, sicuramente censurabile, integri un atteggiamento offensivo ed antisportivo, piuttosto che di istigazione alla violenza, di modo che risulta conforme a criteri di giustizia e più adeguata alla gravità dell'episodio, in accoglimento delle richieste defensionali, la riduzione della squalifica da 4 a 3 giornate effettive di gara, e dell'ammenda da € 1.000,00 a € 500,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Giana Erminio S.r.l. di Gorgonzola (Milano) riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara e la sanzione dell'ammenda a € 500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL F.C.D.
SPORTING BELLINZAGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3
GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MASSARO MARCO
SEGUITO GARA PINEROLO/SPORTING BELLINZAGO DEL 17.4.2016** (Delibera del
Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 18.4.2016)

Con decisione del 18.4.2016, Com. Uff. n. 132, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in riferimento alla gara svoltasi il 17.4.2016 tra il Pinerolo e lo Sporting Bellinzago valevole per il Campionato di Serie D Girone A, sedicesima giornata di ritorno, infliggeva al calciatore dello Sporting Bellinzago Massaro Marco la squalifica per 3 giornate effettive di gara “ per avere, al termine della gara, assunto comportamento intimidatorio pronunciando espressioni blasfeme e triviali nei confronti dei calciatori avversari e del pubblico locale”.

Avverso tale decisione presentava reclamo, anche nell’interesse del calciatore, la società Sporting Bellinzago, la quale evidenziava la inattendibilità dei referti arbitrali avendo l’arbitro segnalato di aver espulso a fine gara il Massaro, mentre il giocatore non era stato, in realtà, attinto da alcun provvedimento del giudice di gara, ed aveva appreso solo dal comunicato ufficiale della sua squalifica. Sottolineava, inoltre, la condotta che il calciatore avrebbe tenuto al termine della gara era genericamente definita come provocatoria, blasfema ed irrispettosa, ma non era specificamente ed analiticamente descritta. Specificava, infine, il reclamo che il comportamento del Massaro era stato semplicemente quello di festeggiare la vittoria della propria squadra senza mai indirizzare frasi o rivolgere atteggiamenti al pubblico.

Si chiedeva, quindi, l’annullamento, previo supplemento di ricorso da richiedere all’assistente di gara, della decisione o, in subordine, la riduzione della sanzione.

Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento.

Per quanto attiene, infatti, alla mancata precisazione delle frasi pronunziate dal Massaro e dei suoi atteggiamenti verso il pubblico, deve osservarsi, premesso che non siamo di fronte ad un capo d’imputazione per un reato di rilevanza penale ma semplicemente ad un addebito disciplinare per il quale non può richiedersi la pedissequa replica di istituti tipici del processo penale, che la contestazione, la quale discende da un referto dell’assistente di gara, fonte privilegiata di prova, risulta dotato di sufficienti requisiti di chiarezza ed inequivocabilità nell’addebitare al calciatore un comportamento vietato dalle norme del codice di giustizia sportiva; privo di concreta rilevanza appare, poi, il fatto che vi possa essere stato un errore, ammesso che di errore si tratti poiché il direttore di gara potrebbe semplicemente essersi trovato nella impossibilità di notificare de visu il provvedimento di espulsione al Massaro, nel considerare espulso o meno il giocatore, non avendo tale circostanza alcuna influenza sull’episodio in contestazione.

Quanto all’entità della sanzione inflitta si deve sottolineare come essa sia stata commisurata a due infrazioni diverse: le espressioni blasfeme e i gesti irrispettosi e provocatori verso il pubblico. Per le espressioni blasfeme la norma prevede la squalifica per almeno 1 giornata, ma, nel caso di specie, risulta evidente l’inapplicabilità del minimo sanzionatorio posto che non si è trattato del semplice uso di frasi, ma dell’indirizzo di esse al pubblico, cosa questa evidentemente più grave. A questa deve, poi aggiungersi l’ulteriore sanzione collegata al comportamento provocatorio adeguatamente descritto nel referto dell’assistente di gara.

Non vi è, quindi spazio per la richiesta riduzione dalla sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società F.C.D. Sporting Bellinzago di Bellinzago Novarese (Novara) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL FONDI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI GIACOMO SIMONE PIO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, FONDI CALCIO/F.C. APRILIA DEL 16.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 87 del 18.4.2016)

Con reclamo ritualmente proposto la società Fondi Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 87 del 18.4.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, seguito gara Juniores Nazionale Fondi/Aprilia del 16.4.2016, ha inflitto al calciatore Di Giacomo Simone Pio la squalifica per 3 gare effettive “*per comportamento offensivo nei confronti del pubblico pronunciando espressione blasfema*”, a seguito della quale veniva espulso

dall'Arbitro.

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito l'insussistenza dell'addebito disciplinare attribuito al proprio tesserato, rilevando che il Di Giacomo aveva pronunciato l'espressione “*porco zio*” equivocata dall'Arbitro.

Chiedeva, pertanto, la riduzione della squalifica.

Alla seduta del 22.4.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva D'Appello Nazionale – III^a Sezione – è comparso il difensore della reclamante, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il reclamo è parzialmente fondato come da dispositivo.

Osserva, all'uopo, questa Corte che, tenutosi conto della complessiva condotta tenuta dal Di Giacomo Simone Pio, la squalifica può essere ridotta come da dispositivo in considerazione della sanzione minima della squalifica di 1 giornata prevista dall'art. 19, comma 3 bis, C.G.S. per l'utilizzo di espressione blasfema

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Fondi Calcio S.r.l. di Fondi (Latina) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 5 maggio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio